

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. L'Associazione Italiana P.R.I.S.M.A. (Professionisti per la Riabilitazione Iprovisione e Studio Malattie Associate) è costituita come Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.), qui di seguito detta "Associazione P.R.I.S.M.A.".
2. L'Associazione P.R.I.S.M.A. si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione P.R.I.S.M.A., in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione P.R.I.S.M.A. è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione P.R.I.S.M.A. ha sede nel Comune di Empoli (FI) alla via Edgardo Sovali n.5 cap 50053.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione P.R.I.S.M.A. in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione P.R.I.S.M.A. ha durata illimitata.

Art. 4 Scopi e finalità

1. L'Associazione P.R.I.S.M.A. opera a livello nazionale e riunisce gli operatori interessati all'ipovisione e favorisce lo sviluppi di iniziative di ricerca scientifica sia di base che di prevenzione, inoltre si prefigge di migliorare l'assistenza degli ipovedenti e di fornire la più ampia informazione sui problemi dell'ipovisione e della riabilitazione visiva in collaborazione con Enti pubblici e privati interessati. L'Associazione P.R.I.S.M.A. ha lo scopo di definire i limiti dell'area funzionale dell'ipovisione e di fornire la più ampia informazione sui problemi dell'ipovisione anche al fine di proporre interventi riabilitativi, disposizioni previdenziali e legislative in favore degli ipovedenti, tenendo conto degli orientamenti e dei programmi europei. L'Associazione P.R.I.S.M.A. si propone di uniformare la qualità dei servizi riabilitativo offerti sul territorio nazionale, definendo le caratteristiche tecniche delle strutture e le competenze professionali degli operatori, al fine di tutelare gli interessi degli ipovedenti, anche con idonee istanze legislative. A questo fine l'Associazione P.R.I.S.M.A. intende produrre delle linee guida operative sulla base delle attuali conoscenze EBM (Evidence Based Medicine) per il trattamento delle varie forme di ipovisione. L'Associazione P.R.I.S.M.A. potrà compiere qualsiasi operazione

economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre organizzazioni, associazioni, società enti o consorzi aventi oggetto o scopo analogo, affine o connesso al proprio purché operi per il perseguimento dei propri fini istituzionali e senza scopo di lucro. A Tale proposito l'Associazione P.R.I.S.M.A. si dichiara autonoma e indipendente così come i suoi legali rappresentanti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM)

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione P.R.I.S.M.A. svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) formazione universitaria e post-universitaria;
 - e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

L'Associazione P.R.I.S.M.A. in particolare ha il fine di fornire:

- Incontri divulgativi di informazione sulle patologie oculari, sull'ipovisione, sulla riabilitazione visiva, sui diritti dei disabili visivi nell'ambito lavorativo, sulle tecnologie che migliorano la performance visiva.
- Organizzazione e/o partecipazione a spettacoli, convegni, attività culturali, mostre e concorsi.
- Diffusione della conoscenza dei percorsi esistenti per usufruire dell'assistenza alla persona sotto il profilo sociale e di assistenza sociosanitaria.

3. L'Associazione P.R.I.S.M.A. può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. L'Associazione P.R.I.S.M.A. è apartitica, apolitica e aconfessionale e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D. Lgs 460/1997.

4. L'Associazione P.R.I.S.M.A. può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione P.R.I.S.M.A. svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
6. L'Associazione è obbligata a pubblicare tutta la produzione scientifica e iniziative intraprese sul sito internet www.ipovisioneprisma.it. È inoltre obbligata a pubblicare sullo stesso sito i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione P.R.I.S.M.A. possono aderire Oftalmologi, Ortottisti assistenti in Oftalmologia, Ottici, Ottici-Optometristi, Laureati in Ottica e Optometria, operatori di area tecnico-scientifica (Laureati in Ingegneria biomedica e discipline affini), Psicologi, Laureati in area socio-sanitarie (Medici Chirurghi, Scienze Infermieristiche, Scienze della Riabilitazione e discipline affini) e quanti altri abbiano titolo ed interessi culturali ed operativi nel campo della diagnosi e del trattamento dell'ipovisione, della riabilitazione visiva e dell'inserimento sociale degli ipovedenti ovvero della progettazione di ausili, oggetti o ambienti atti a recuperare l'autonomia della persona con disabilità visiva, che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione P.R.I.S.M.A. con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione P.R.I.S.M.A.
 - SOCI FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
 - SOCI ORDINARI: ammessi su domanda scritta al Consiglio Direttivo e versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, che è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, salvo casi straordinari. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. I soci sono persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione P.R.I.S.M.A. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione P.R.I.S.M.A. dal loro legale rappresentante ovvero di persona da esso delegata.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
5. Le persone fisiche o giuridiche, gli Enti pubblici o privati che vogliono contribuire al finanziamento dell'attività ordinaria ed eventualmente anche di specifici programmi di attività dell'Associazione P.R.I.S.M.A. vengono definiti SOSTENITORI ma non assumono la qualifica di soci, non possono pertanto partecipare alle votazioni
6. L'associazione P.R.I.S.M.A. non svolge per i suoi associati attività di tutela sindacale

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione P.R.I.S.M.A.
2. L'ammissione all'Associazione P.R.I.S.M.A. non può essere effettuata per un periodo temporaneo ed è comunque valida per tutto l'anno solare decadendo il 31 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione P.R.I.S.M.A. in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione P.R.I.S.M.A., per posta o per e-mail. In tal caso l'associato non avrà diritto alla restituzione della quota annuale, nemmeno in parte.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie e, se in regola con il versamento della quota sociale annuale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione P.R.I.S.M.A. e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a. Decesso;
- b. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione P.R.I.S.M.A. in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo per posta o per e-mail; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- c. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa. In questo lasso di tempo il socio perde il diritto di voto.
- d. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione P.R.I.S.M.A., o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione P.R.I.S.M.A.

1. Gli organi dell'Associazione P.R.I.S.M.A. sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probi Viri
 - e) Organo di controllo (eventuale)

- 2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale. Possono essere rinnovate dopo due mandati SOLO ed esclusivamente in caso di assenza di altre candidature. Qualora ci fossero motivi di conflitto di interesse questi devono essere dichiarati al momento dell'elezione e successivamente regolarizzati. Le cariche non sono retribuite.
3. Tutte le cariche associative possono essere ricoperte solo se gli eletti non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione P.R.I.S.M.A.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. Anche i Consiglieri e il Presidente possono essere delegati, anche se è preferibile che, in presenza di altri soci, la delega sia attribuita ad altri.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione P.R.I.S.M.A.;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo (i bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono a disposizione presso la segreteria 15 giorni prima della seduta dell'assemblea per poter essere consultati da ciascun associato);
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
 - i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione P.R.I.S.M.A.;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione P.R.I.S.M.A. stessa.
5. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine (mezzi elettronici). L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione P.R.I.S.M.A.; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione P.R.I.S.M.A. è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione P.R.I.S.M.A. e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione P.R.I.S.M.A., ha il compito di attuare le direttive generali ed i programmi stabiliti dall'assemblea dei soci, sia agendo collegialmente sia delegando uno o più dei suoi membri, e di predisporre il bilancio annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione

assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e i Vice Presidenti e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri o tra persone esterne. Con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare anche i Probi Viri. Questi vengono eletti dal Consiglio alla prima riunione, nominando persone esterne al Consiglio stesso tra coloro che si sono distinti per particolari doti di onestà e integrità nel campo d'azione dell'Associazione. Questi sono in numero di 3 ed eleggono tra di loro un Presidente. Deliberano sulle controversie interne o su quelle con altre associazioni esterne e le loro decisioni sono inappellabili. Pur partecipando alle riunioni del Consiglio non possono votare sulle decisioni di questo organo.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti, ovvero, in loro mancanza, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione P.R.I.S.M.A. o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di video-conferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e tre Vice Presidenti, uno per ognuna delle categorie principali: 1 Oculista, 1 Ortottista Assistente in Oftalmologia e 1 Ottico o Ottico-Optometrista o laureato in Ottica e Optometria;

- b) assegnare tra i suoi componenti o tra persone esterne gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) nominare i Probi Viri
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione P.R.I.S.M.A. ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione P.R.I.S.M.A. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- g) indire adunanze, convegni, ecc.;
- h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione P.R.I.S.M.A.;
- i) deliberare l'adesione dell'Associazione P.R.I.S.M.A. ad altre istituzioni analoghe;
- j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- k) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione P.R.I.S.M.A. di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione P.R.I.S.M.A. e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Il loro compito decade con la fine del mandato del Consiglio Direttivo.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione P.R.I.S.M.A.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione P.R.I.S.M.A., con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Comitato scientifico

1. Si prevede la nomina di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale
2. I membri del Comitato scientifico sono scelti dal Consiglio direttivo tra gli associati e durano in carica lo stesso tempo del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili solo per due mandati e la nomina può essere rinnovate dopo due mandati SOLO ed esclusivamente in caso di assenza di altre candidature.

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione P.R.I.S.M.A. deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione P.R.I.S.M.A. sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione P.R.I.S.M.A., comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'Associazione P.R.I.S.M.A. ha l'obbligo di redigere per ogni esercizio sociale il bilancio. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione P.R.I.S.M.A. è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione P.R.I.S.M.A., tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Marchio della società

1. Una volta registrato il logo dell'Associazione P.R.I.S.M.A. costituirà lo strumento essenziale per l'identificazione della stessa e dei soci ai quali viene concesso in uso.
2. Gli organi responsabili dell'Associazione P.R.I.S.M.A. sono tenuti ad assicurare la massima tutela del logo comune

Art. 24 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.